

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica sugli Scali aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie.**

**CIG: 7213588920**

### **PREMESSE**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da Aeroporti di Puglia S.p.A. per l'affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica sugli Scali aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie.

L'affidamento in oggetto è disposto con Determina a contrarre prot.14204 del 25.09.2017 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b.) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo “Codice”).

Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e dei bandi, nonché le spese per la pubblicazione dell'estratto dell'esito della procedura sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

### **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

La procedura di cui al presente disciplinare ha ad oggetto una fornitura affidata da un Ente Aggiudicatore che opera nell'ambito dei settori speciali (D.Lgs. 50/16 – Parte II, Titolo VI, Capo I) di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Il riferimento nei documenti di gara a specifiche norme contenute nel D.Lgs 50/16, di per sé non direttamente applicabili alla presente gara ed all'appalto, costituisce una autoregolamentazione della stazione appaltante e non potrà essere interpretata come una diversa qualificazione della fornitura oggetto dell'appalto o della normativa applicabile.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b.) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in considerazione delle caratteristiche standardizzate e delle condizioni della fornitura oggetto dell'appalto, già definite dal mercato e poste a base di gara, che non consentono ulteriori valutazioni discrezionali apprezzabili in ordine agli elementi qualitativi delle offerte.

L'appalto è autofinanziato.

Stazione appaltante: Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari – 70128 BARI-PALESE, ITALIA tel. +39 080.5800258 – fax +39 080.5800225 sito web [www.aeroportidipuglia.it](http://www.aeroportidipuglia.it)

Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Donato D'Auria.

Responsabile Esecuzione del contratto: Ing. Michele Mongelli.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

[http:// www.aeroportidipuglia.it/bandi2017](http://www.aeroportidipuglia.it/bandi2017)

4 M

## **1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO**

Oggetto del presente appalto è la fornitura di energia elettrica sugli scali aeroportuali (sedime civile) di Bari-Palese, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie, al fine di alimentare i siti di consumo in MT e BT come indicati nell'Allegato "A" al Capitolato tecnico (elenco dei punti di prelievo con indicazione del POD, indirizzo e località, livello di tensione e potenza disponibile).

In linea con quanto riportato all'articolo 34 del D. Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 23 del D.Lgs 19/4/2017 n. 56 circa i "Criteri di sostenibilità energetica ed Ambientale" Il Fornitore dovrà certificare la totale fornitura di energia per Aeroporti di Puglia tramite Garanzia di Origine, di provenienza 100 % da fonte rinnovabile, rilasciata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai sensi della Deliberazione AEEG 104/11 e s.m.i..

Aeroporti di Puglia, veicolerà l'immagine del marchio del fornitore prescelto in sede di aggiudicazione, tramite visibilità resa possibile secondo modalità da definirsi congiuntamente con l'aggiudicatario, così come disciplinato all'art. 14 del Capitolato tecnico.

L'appalto ha la durata di **anni 2 (due)** decorrenti dall'attivazione della fornitura, (con decorrenza univoca per tutti i POD), la cui esecuzione sarà regolata dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico di fornitura al quale si rinvia integralmente.

Il contratto potrà essere prorogato esclusivamente nella misura strettamente necessaria all'espletamento della nuova procedura selettiva per la individuazione del nuovo aggiudicatario, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

Alla scadenza del contratto d'appalto, il Fornitore sarà tenuto a garantire alle medesime condizioni di cui all'affidamento, da un lato, un ordinato passaggio di consegne, finalizzato al corretto espletamento del servizio di erogazione di energia elettrica, dall'altro il mantenimento e prosecuzione del servizio di erogazione di energia elettrica per il periodo strettamente necessario e funzionale alla nuova aggiudicazione del servizio in parola e subentro del nuovo aggiudicatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 la presente procedura non viene suddivisa in lotti in ragione della sostanziale unicità del servizio di fornitura, con variazioni limitate alla mera modalità di addebito delle spese effettuate. La peculiarità della fornitura in questione, eseguita mediante l'utilizzo delle reti di distribuzione esistenti, rende peraltro superflua la suddivisione in lotti in funzione della ubicazione geografica degli aeroporti pugliesi.

## **2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC sopra indicato, fino a 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

### 3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it) oppure al numero seguente di fax: 080.5800225.

A all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 4. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo, per i quattro aeroporti, registrato per gli anni 2015, 2016, al netto dell'IVA, comprensivo delle voci afferenti alle perdite di rete, al dispacciamento dell'energia, al servizio del trasporto (trasmissione, distribuzione e misura), agli oneri di sistema, imposte addizionali previste dalla normativa vigente è qui di seguito riportato:

	2015	2016
Aeroporto Bari-Palese	1.738.047,50	1.717.659,51
Aeroporto Brindisi	581.177,30	544.722,65
Aeroporto Taranto-Grottaglie	118.522,39	91.659,48
Aeroporto Foggia-G. Lisa	45.933,50	21.767,56
<b>TOTALE Euro</b>	<b>2.483.680,69</b>	<b>2.375.809,20</b>

Pertanto, ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore presunto globale dell'appalto è complessivamente stimato in **Euro 4.859.489,89** al netto dell'Iva.

Il valore indicativo sopra citato non impegna la Stazione Appaltante in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi, o a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di energia, subire un incremento o un decremento.

Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito.

Per la specificità del presente appalto (sola fornitura di energia elettrica) non sono previsti rischi da interferenze (art. 26 del D.Lgs. 81/2008), non è da elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e conseguentemente i connessi oneri per la sicurezza determinati dalla Stazione Appaltante sono pari a zero.

I prezzi offerti di cui all'art. 6 del Capitolato Tecnico si intendono invece comprensivi dei "costi di sicurezza aziendali", che devono essere quantificati ed indicati dal singolo concorrente nell'offerta economica con riferimento alla propria specifica organizzazione aziendale nonché al rischio specifico. Detti costi si intendono compresi nei prezzi offerti.

Oltre al presente disciplinare la documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Capitolato Tecnico e relativi allegati "A" e "B";
- Allegato "modello per l'offerta economica".

## **5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
  - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a



presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**c)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

L'offerta e la documentazione da presentare a corredo della stessa dovranno essere redatte in lingua italiana. I documenti e le certificazioni eventualmente redatti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da apposita traduzione giurata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

**a)** devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

**b)** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

**c)** devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà inserire, in un plico esterno che dovrà, a pena di esclusione, essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, la documentazione di seguito indicata (lett. A e B).

#### **A) Documentazione amministrativa – Busta A**

A dimostrazione del possesso delle condizioni minime richieste per partecipare alla gara, i partecipanti dovranno presentare in una busta intera, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, riportante all'esterno la scritta "Documentazione amministrativa" le informazioni e la documentazione di seguito indicate:

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

**A 1 ► Domanda di partecipazione**, redatta nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000. La domanda dovrà contenere tutti i punti analiticamente riportati nel modello allegato, che dovranno intendersi come integralmente trascritti nel presente disciplinare così da farne parte integrante.

La suddetta domanda dovrà contenere, oltre all'indicazione delle modalità di partecipazione: in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete e G.E.I.E., di cui all'art. 45 co. 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, l'indicazione della quota di fornitura che sarà assunta da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento, consorzio, aggregazione di imprese o G.E.I.E;

- qualora l'offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2 lett. d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 non ancora formalmente costituiti o ancora da imprese aderenti ad una rete d'imprese di cui all'art.45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 non munita di rappresentanza, dichiarazione contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa, da indicare nominativamente, qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate;

- dichiarazione contenente l'indirizzo di posta certificata per l'invio delle comunicazioni relative all'appalto e l'autorizzazione all'utilizzo della PEC per l'invio delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 76, co. 6, del D.Lgs. 50/2016.

- qualora l'offerta sia presentata da un RTI già costituito dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, di cui all'art. 48, co. 13 del D.Lgs. 50/2016. I consorzi ordinari e i GEIE già costituiti dovranno allegare il relativo atto costitutivo. Le aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete dovranno allegare il relativo contratto.

**A 2 ► dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del comma 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici.

**E' accettata la domanda presentata mediante documento di gara Unico Europeo (DGUE).**

Il concorrente dovrà dichiarare in particolare:

1. che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b -bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Cod. Civ.

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. che nei propri confronti e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#).

3. che non sono state emesse sentenze o i decreti ovvero la misura interdittiva di cui al precedente punto 1 nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

*Nel caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, l'operatore economico deve dichiarare che le cause di esclusione e i divieti di cui al precedente punto 3 non sussistono con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, ovvero che l'impresa si è completamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, ovvero che il reato è stato depenalizzato, ovvero che è intervenuta la riabilitazione, ovvero che il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero che vi è stata revoca della condanna medesima.*

**4.** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti (*Nota 2 "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015., ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande").*

**5.** dichiara e attesta altresì:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del D.Lgs. 50/2016;
- b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#) del D.Lgs. 50/2016;
- c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità ("Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione");
- d) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\)](#) del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o altra sanzione che



- comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- e) di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#) (*“la violazione comporta l'esclusione per la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo; l'esclusione va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa”*);
- g) di essere in regola con gli obblighi previsti dall'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#);
6. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
7. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall' Osservatorio dell' ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (*“il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”*);
8. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall' Osservatorio dell' ANAC per presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
9. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- ovvero
- che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- ovvero
- che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; (*“ la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all' articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio”*).

10. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

**A 3 ► Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. indica l'iscrizione all'apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
2. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
3. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
4. attesta di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dell'appalto e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
5. dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel presente disciplinare e nel Capitolato Tecnico – Condizioni generali di fornitura e di accettarle senza alcuna riserva **compresa la relativa certificazione di fornitura di energia elettrica di totale provenienza da fonti rinnovabili;**
6. dichiara di impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale specializzato necessario per garantire e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo della fornitura, secondo quanto indicato nel presente documento, Allegati e negli atti di gara;
7. dichiara di rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
8. dichiara di predisporre di tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;



## AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

9. si impegna a prestare la fornitura, oggetto del presente disciplinare e del Capitolato, con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
10. dichiara di accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della facoltà per ragioni organizzative di non aggiudicare, aggiudicare parzialmente e/o non stipulare il contratto e/o annullare il bando di gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta di danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;
11. dichiara di impegnarsi a svolgere l'attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti;
12. dichiara che l'impresa è iscritta presso l'INPS Sede di \_\_\_\_\_ Ufficio \_\_\_\_\_ con numero di matricola \_\_\_\_\_;
13. che l'impresa è iscritta presso l'INAIL Sede di \_\_\_\_\_ Ufficio \_\_\_\_\_ Codice cliente N° \_\_\_\_\_;
14. dichiara quali informazioni sono da tenere segretate in caso di accesso;
15. dichiara di osservare e di applicare integralmente nei confronti dei lavoratori il trattamento economico – normativo stabilito dal CCNL per il settore vigente;
16. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla stazione appaltante e pubblicato sul sito internet della stessa alla pagina "Società Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
17. dichiara di conoscere e rispettare i principi contenuti nel piano aziendale di prevenzione della corruzione e trasparenza visionabile sul sito [www.aeroportidipuglia.it](http://www.aeroportidipuglia.it) nella sezione "Società trasparente";
18. Dichiara di conoscere ed accettare tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità del 10 maggio 2010 di cui all'art. 19 del capitolato Tecnico di gara;
19. dichiara che tutte le spese sostenute dalla committente per la pubblicazione dell'avviso di gara sui giornali, le spese di contratto, bolli, imposta di registri ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.
20. dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013).
21. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

### Avvalimento

In caso di avvalimento, ferma restando l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta ausiliaria deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione presentando apposite dichiarazioni secondo le modalità sopra indicate.

Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione sottoscritta dell'impresa ausiliaria, con cui la stessa attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso AdP S.p.A. S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega altresì, in originale o copia autentica, il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione dell'offerta, dovrà indicare con precisione:

- a) le parti contraenti e il loro ruolo all'interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura);
- b) l'oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l'elenco delle risorse effettivamente prestate, necessarie a garantire l'esatta esecuzione della fornitura;
- c) una durata corrispondente alla durata dell'appalto. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti in data antecedente al termine di presentazione dell'offerta, per una durata che corrisponda alla durata dell'appalto cui si riferisce;
- d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l'interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l'ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, non è consentita la partecipazione alla procedura dell'impresa ausiliaria in qualsiasi altra forma.

### **Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, qualora sia necessario far ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, la S.A. assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni per l'integrazione e/o la regolarizzazione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.



#### **A 4 ► Garanzia provvisoria**

Il concorrente dovrà consegnare in originale, in una delle forme di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, rilasciata in favore di Aeroporti di Puglia S.p.A., idonea garanzia provvisoria a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto indicato nel presente disciplinare, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto in favore della stazione appaltante, come riportato nel Capitolato Tecnico, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione della fornitura, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto.

**A5 ►** Copia versamento intestato all'A.N.A.C. CIG: **7213588920** per l'importo previsto dalla legge;

**A6 ►** Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

#### **1) possesso dei requisiti Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1, lett.a lett.b) e comma 4 del Codice - prove richieste**

Copie conformi all'originale degli estratti dei bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico

- fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad Euro 15.000.000,00 di cui almeno 10.000.000,00 per forniture di energia elettrica e servizi connessi.

Il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che la capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

**2) Capacità tecnica (art. 83 comma 1, lett. a lett. c) e comma 6 del Codice - prove richieste**

Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestante, con preciso riferimento all'oggetto della gara, pena di esclusione.

Elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali effettuate negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016), con l'indicazione del rispettivo quantitativo di energia fornita, degli importi, date e destinatari pubblici e privati, provate mediante copie conformi all'originale di certificati rilasciati e visti dai committenti pubblici e dai destinatari privati, evidenziando espressamente l'avvenuta regolare effettuazione, per almeno uno degli anni di riferimento, di almeno un unico contratto, relativo a forniture di energia elettrica, in favore di un unico soggetto committente, per un quantitativo non inferiore a quello annuale stimato nel presente appalto e riportato nel Capitolato Tecnico pari a complessivi Kwh 15.766.902.

Detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che la capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Resta fermo il diritto della stazione appaltante di procedere alle verifiche d'ufficio e le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.

Indicazioni per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

**a.** l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

**b.** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

**c.** dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

o in alternativa

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

## **B) Offerta economica - Busta B**

In una busta intera chiusa e sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, pena l'esclusione, riportante all'esterno la scritta "Offerta economica", dovrà essere inserita la propria miglior offerta **utilizzando l'Allegato "Offerta economica"** - espressa in termini di prezzi unitari in €/kWh e differenziati per Fasce Orarie (F1, F2, F3) sulla base dei valori dei kWh **registrati** complessivamente per gli anni 2015 - 2016 e riportati nel Capitolato Tecnico.

L'offerta dovrà essere sottoscritta per esteso e datata dal legale rappresentante o procuratore della società concorrente. Se nell'offerta c'è discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per la stazione appaltante.

L'offerente, nella formulazione dell'offerta, dovrà tenere conto di tutte le condizioni, circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sull'esecuzione dell'appalto e quindi sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dall'offerente remunerativo.

### **Verifica di congruità e aggiudicazione della gara**

Si applica l'art. 97 comma 2 del Codice, fermo restando quanto disposto dal comma *3bis*.

La S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione laddove le offerte pervenute non risultino convenienti e idonee, ovvero - laddove aggiudicata - di non procedere motivatamente alla stipula del relativo contratto d'appalto. Viceversa si riserva altresì la facoltà di aggiudicare la presente gara anche in caso di una sola offerta pervenuta, laddove la stessa risulti conveniente e idonea.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli eventuali ulteriori oneri tecnici, amministrativi ed economici relativi alla fornitura del servizio di energia elettrica e servizi associati per il periodo necessario al passaggio di cambio di gestione della fornitura. In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per Aeroporti di Puglia S.p.A..

Non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

Non saranno ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto non espressamente confermate e sottoscritte.

In caso di parità del valore si procederà mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta economica siano firmati da un procuratore dell'impresa deve essere presentata, a pena di esclusione (in originale o in copia autenticata), la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma.



## **7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Le buste A e B dovranno essere inserite in un plico esterno, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'esterno del quale dovrà essere riportato l'oggetto della gara e l'indirizzo del mittente.

Il plico dovrà essere indirizzato a: Aeroporti di Puglia S.p.A. - Aeroporto Civile Bari "Karol Wojtyła" - viale Enzo Ferrari, 70128 Bari-Palese e dovrà pervenire, per mezzo del servizio postale di Stato, tramite corriere oppure a mano, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 06.11.2017**. L'orario di ricezione dell'ufficio protocollo è dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 di tutti i giorni lavorativi fino al giovedì mentre il venerdì dalle 9.00 alle 14.30, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ed ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non fosse recapitato in tempo utile, Aeroporti di Puglia S.p.A. non assume responsabilità alcuna. Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti dopo la scadenza del termine sopra stabilito, indipendentemente dalla data del timbro postale.

## **8. SUBAPPALTO**

Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura non è consentito ricorso al subappalto.

## **9. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06.11.2017, alle ore 15:00 presso la sede legale di Aeroporti di Puglia S.p.A. – Aeroporto di Bari "Karol Wojtyła" e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede e saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, nonché pubblicate sul sito della committente.

La Commissione giudicatrice istituita procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente la commissione procederà a

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

## **10. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione del sistema Siceant e della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Contestualmente alla stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva così come riportata nel Capitolato Tecnico ed una polizza assicurativa contro la Responsabilità Civile per danni causati a terzi, nel corso dell'esecuzione della fornitura, AdP compresa. Il massimale per tale assicurazione è di Euro 5.000.000,00.

La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare AdP S.p.A. i suoi dipendenti ed i suoi consulenti fra i terzi; in tale polizza la Società Aeroporti di Puglia dovrà essere espressamente riconosciuta quale "Assicurata Congiunta" e dovrà prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso della Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, AdP potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura. L'affidamento avviene alla medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **11. VINCOLO DELL'OFFERTA**

L'offerta si riterrà vincolante per 360 giorni dalla presentazione della stessa.

## **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In ossequio a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, connesso alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informativi e telematici, secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dall'art. 11 del D.Lgs. sopra citato. Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è Aeroporti di Puglia S.p.A. – con sede in Bari Aeroporto Civile in Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari).

### **13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari (Piazza Massari, 14, 70122 – Bari).

I ricorsi avverso il bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Il ricorso avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando e degli atti di gara potrà essere notificato entro 30 giorni dall'informativa di esclusione della gara di appalto.

Il bando – disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico unitamente agli Allegati A e B e Allegato “offerta economica” - sono disponibili sul sito della stazione appaltante [www.aeroportidipuglia.it](http://www.aeroportidipuglia.it). Sezione news e bandi.

Bari li 25.09.2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Patrizio SUMMA



re